

Introduzione

di Paolo Costanzo

Il Decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019, recante *“Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”*, ha dato attuazione alla Legge 19 ottobre 2017, n. 155, con la quale il Governo era stato delegato a provvedere a riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali attenendosi, in estrema sintesi e fra gli altri, ai seguenti principi generali:

- sostituire il termine «fallimento» e i suoi derivati con l’espressione «liquidazione giudiziale»;
- introdurre una definizione dello stato di crisi, intesa come probabilità di futura insolvenza, mantenendo l’attuale nozione di insolvenza di cui all’articolo 5 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- adottare un unico modello processuale per l’accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore, in conformità all’articolo 15 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e con caratteristiche di particolare celerità;
- assoggettare al procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza ogni categoria di debitore, sia esso persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un’attività commerciale, agricola o artigianale, con esclusione dei soli enti pubblici;
- introdurre strumenti cosiddetti di allerta per favorire una precoce emergenza e soluzione delle situazioni di crisi;
- recepire, ai fini della disciplina della competenza territoriale, la nozione di «centro degli interessi principali del debitore» definita dall’ordinamento dell’Unione europea;
- dare priorità di trattazione, fatti salvi i casi di abuso, alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando la continuità aziendale, anche tramite un diverso imprenditore, purché funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori e purché la valutazione di convenienza sia illustrata nel piano, riservando la liquidazione giudiziale ai casi nei quali non sia proposta un’idonea soluzione alternativa;
- ridurre la durata e i costi delle procedure concorsuali, anche attraverso misure di responsabilizzazione degli organi di gestione e di contenimento delle ipotesi di prededuzione, con riguardo altresì ai compensi dei profes-

sionisti, al fine di evitare che il pagamento dei crediti prededucibili assorba in misura rilevante l'attivo delle procedure;

- assicurare la specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale, con adeguamento degli organici degli uffici giudiziari la cui competenza risulti ampliata.

Purtroppo non si è colta l'occasione di inserire la disciplina dell'amministrazione straordinaria nel Codice così da avere un unico corpo normativo per tutte le imprese non vigilate, come pure non si è provveduto ad un sostanziale intervento sul diritto penale fallimentare. Tali omissioni non sono da addebitare al legislatore delegato il quale però, pur disponendo della delega, non ha dato attuazione ai suoi principi in tema di revisione delle regole di diritto internazionale privato in materia fallimentare e di specializzazione dei giudici. Su quest'ultimo aspetto ha tuttavia previsto di attribuire ai tribunali sede di sezioni specializzate in tema di imprese la competenza per le procedure concorsuali relative alle imprese e ai gruppi di maggiori dimensioni.

Nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2019, n. 67, è stata pubblicata la legge 8 marzo 2019, n. 20 recante "*Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155*". È previsto che il Governo, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui alla medesima legge n. 155 del 2017 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

Una importante novità della riforma è rappresentata dall'introduzione di una gestione della crisi unitaria e collegata tra le società coinvolte nell'ambito di un Gruppo. Gli artt. 284 e seguenti del Codice, disciplinano la regolamentazione della crisi o dell'insolvenza di più società facenti parte di un Gruppo, aventi il centro degli interessi principali in Italia, attraverso la possibilità di presentare, a determinate condizioni, un unico ricorso per le società coinvolte.

Il Codice promuove una logica di prevenzione e di intervento precoce volto ad evitare il depauperamento dei valori aziendali, circostanza ricorrente nei casi di interventi tardivi, cercando di assicurare la tempestiva liquidazione delle imprese non più produttive e la ristrutturazione di quelle in temporanea difficoltà. Lo stesso Regolamento (UE) 2015/848 enfatizza l'importanza di un sistema di gestione della crisi che tuteli debitori e creditori, che permetta di valorizzare gli attivi anche liquidandoli in tempi contenuti e che di fatto favorisca la disponibilità del credito contenendone il costo e allo stesso tempo incoraggi l'assunzione del rischio da parte delle imprese agevolando quindi l'investimento e l'innovazione. A tal fine, l'introduzione dei proce-

dimenti di allerta e di composizione, avviati anche in base alle segnalazioni degli organi di controlli in caso di inerzia da parte degli amministratori, se da un lato mirano a realizzare le suddette finalità, dall'altro, qualora non dovessero essere ben calibrati potrebbero comportare il rischio di penalizzare imprese sane con difficoltà transitorie e di creare falsi negativi nei casi di imprese le cui difficoltà non appaiono dai dati di bilancio. Da una recente indagine condotta da Banca d'Italia, sulla base dei bilanci 2015 e 2016 forniti da Cerved, è emerso che sul campione di imprese considerate, il numero di società potenzialmente assoggettabili alle procedure di allerta è pari a circa 180.000¹, il che denota l'importanza della definizione di indici adeguatamente calibrati.

Detto questo circa il nuovo Codice, che comunque rappresenta uno strumento volto ad affrontare le patologie, è ancor più importante sviluppare una cultura di impresa che sia in grado di sintetizzare i giusti presidi volti a prevenirle. Tale obiettivo si realizza con una architettura della Governance che gestisca adeguatamente i rischi, realizzi una efficiente ed efficace allocazione delle risorse e sia in grado pertanto di creare valore.

Al riguardo, il D.Lgs. 14/2019 ha disposto la modifica dell'articolo 2086 del Codice civile, che è stato rubricato "Gestione dell'impresa", e ha previsto, in capo all'imprenditore individuale o agli esponenti aziendali in caso di imprese collettive, il dovere di:

- istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa;
- nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Anche per tale ragione, indipendentemente dalle previsioni del nuovo Codice, che rappresenta uno strumento volto ad affrontare la patologia, è necessario sviluppare una cultura di impresa che sia in grado di sintetizzare i giusti presidi volti a prevenirla. La volontà del legislatore sembra enfatizzare l'auspicio all'adozione di strutture organizzative volte a consentire l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei principali rischi attuali e prospettici proporzionate alla natura, alla portata e alla complessità dell'attività esercitata, e funzionali a mantenere i rischi cui l'impresa è esposta ad un livello accettabile e coerente con le disponibilità patrimoniali.

Risulta di estremo ausilio il contributo fornito dal nuovo "*COSO ERM Framework 2017 – Integrating with strategy and performance*", il documento

¹ Cfr. il documento Banca D'Italia presentato in Senato il 26 novembre 2018.

che definisce la *best practice* per la realizzazione di tali obiettivi e a cui è dedicato il Capitolo 1 di questo volume.

Il Framework ERM 2017 è un modello dinamico, in continua evoluzione, applicabile, secondo criteri di proporzionalità, ad ogni azienda in relazione alla propria cultura e al settore di riferimento. L'obiettivo del nuovo quadro comportamentale è quello di considerare in una logica integrata due fattori abilitanti e di contesto per creare valore nell'impresa: (i) la cultura aziendale e la *governance*; (ii) la comunicazione e il reporting.

Sarebbe ora opportuno che le diverse categorie professionali, gli operatori finanziari e le associazioni di categoria compiersero uno sforzo volto a supportare gli imprenditori ad accrescere una cultura di impresa che permetta di migliorare la capacità competitiva sul mercato a beneficio di tutti i portatori di interesse.

Gli Autori hanno voluto dar vita ad una guida, che in questa fase transitoria può risultare di estrema utilità, presentando in una versione di immediata comprensione le principali modifiche introdotte dal legislatore e di cui danno qui un suggerimento per la lettura:

- il Capitolo 1 illustra l'adozione di adeguati presidi di *governance*, monitoraggio e controllo dei rischi in parte indotti dalla nuova formulazione dell'art.2086 del Codice civile;
- il Capitolo 2 è dedicato "alla riforma in pillole" presentata in forma schematica al fine di dare evidenza alle principali novità introdotte;
- il Capitolo 3 è dedicato al confronto fra vecchia e nuova disciplina. Nella parte destra è riportata la disciplina del Regio Decreto 19 marzo 1942 n. 267 o della L. 3/2012, mentre nella parte sinistra la versione del nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza. A margine di ogni articolo viene riportata la Relazione tecnica, la cui premessa rappresenta anche la premessa del Capitolo stesso.

È mio sentito piacere ringraziare il dott. Stefano Carlino, Fondatore delle Studio Carlino Costanzo & Associati, lo Studio Costanzo & Associati e i collaboratori Alessio Buonfrate, Stefano Cartabbia, Tommaso Ferraro, Martina Giordano Buono, Federica Grasso, l'editore Egea e la dott.ssa Roberta Guzzo che hanno fornito il proprio contributo professionale e scientifico alla redazione del testo.